

Accordo

fra

Takeda Italia S.p.A.

e

**Azienda Ospedaliera Universitaria
Federico II**

Il presente Contratto (il "**Contratto**"), viene stipulato da e fra **Takeda Italia S.p.A.**, con sede legale in Roma, Via Elio Vittorini 129, capitale sociale Euro 11.250.000,00 interamente versato, Cod. Fisc., P.IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00696360155, numero iscrizione REA di Roma 1356432, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Takeda Pharmaceutical Company Limited con sede in 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka, 540-8645, Giappone, nella persona del Procuratore Speciale Dott. Gioacchino D'Alò in virtù di giusta procura del 12/12/2017, per atto Notaio Gerbo Rep. N°61.524, Racc. N°9.564 (qui di seguito denominata "**Takeda**")

e

Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II con sede in Napoli alla via Sergio Pansini n. 5, P. IVA 06909360635, nella persona del Direttore Generale Dott. Vincenzo Viggiani, legale rappresentante, come da Deliberazione Giunta Regionale n. 426 del 27 luglio 2016 della Regione Campania, ivi domiciliato per la carica (qui di seguito denominata l'"**Organizzatore**");

Takeda e l'Organizzatore, sono qui di seguito denominate una "**Parte**" o le "**Parti**".

PREMESSO CHE

- L'Organizzatore è un'istituzione che opera nella sanità;
- L'Organizzatore intende proseguire il servizio di Contact Center dedicato all'Unità operativa di Terapie avanzate nelle Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali, attiva presso l'U.O.C. di Gastroenterologia ed Epatologia (U.O.C.), afferente al DAI di Gastroenterologia, Endocrinologia e Chirurgia Endoscopica dell'A.O.U. Federico II, (di seguito: "Contact Center" e/o "Servizio")

Con lettera del 31 gennaio 2019 prot. Nr. 00102/2019 del 4/2/2019 del Dipartimento Assistenziale di Gastroenterologia, Endocrinologia e Chirurgia Endoscopica, avente ad oggetto il rinnovo della sponsorizzazione del servizio di Contact Center, firmata dal Direttore dell'U.O.C. Prof. Nicola Caporaso e il Direttore di Dipartimento Prof. Giovanni Di Palma, la suddetta U.O.C. ha richiesto a Takeda di supportare la prosecuzione del servizio di Contact Center dedicato alle attività assistenziali dei pazienti con malattie infiammatorie croniche intestinali, in corso presso la struttura e già fornito dalla società TOPS S.r.l. con sede in via Nomentana 861/R, C.F 07293410580 e P.I 01740811003 (di seguito: "Fornitore")

- L'Organizzatore si rende disponibile a compilare la dichiarazione HCO a conferma dell'assenza d'interferenze e conflitti di interessi;
- Takeda è una società farmaceutica specializzata nella distribuzione e commercializzazione di specialità medicinali ed intende promuovere il proprio nome e immagine nei materiali informativi relativi al Servizio con un contributo parziale di sponsorizzazione;
- le Parti intendono stipulare un contratto per la definizione della sponsorizzazione sopra indicata.

TUTTO CIO' PREMESSO, le Parti convengono quanto segue:

Articolo 1: Contributo di Sponsorizzazione

- 1.1 Sponsorizzazione.** Takeda si impegna a corrispondere i costi del Servizio, direttamente al Fornitore, per un importo pari all'80% del contributo richiesto (il "**Contributo di Sponsorizzazione**") al fine di sostenere l'attività dell'Organizzatore descritta nel successivo art. 1.2.
- 1.2 Attività Sponsorizzata.** Il servizio di contact center risponde all'esigenza dell'Unità Operativa di Terapie avanzate nelle Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali dell'AOU Federico II di Napoli di far fronte alle continue richieste telefoniche da parte dei pazienti, sia di natura clinica (gestione terapia, stato malattia, esito esami di controllo.) sia di tipo logistico/burocratico. Il contact center, già attivo presso il centro permette di assorbire le chiamate dei pazienti, con risoluzione immediata di quelle di tipo logistico burocratico ed invio, a fine giornata, di un report al medico con le richieste di contatto a cui gli specialisti dovranno dare seguito personalmente (per chiarimenti terapeutici e sullo stato di salute) contribuendo a fornire un supporto reale ai pazienti snellendo altresì il sovraccarico di lavoro degli operatori sanitari. Il Servizio permette quindi al centro di far fronte a tutte le esigenze dei pazienti in tempo reale, con minimo impatto sulle attività assistenziali. L'attenzione alla salute è l'impegno primario di Takeda che si esprime in una radicata cultura di responsabilità sociale fondata su valori come la centralità del paziente, per migliorarne la qualità di vita. Al tal fine Takeda ha deciso di sponsorizzare parzialmente il servizio del Contact Center dedicato ai pazienti affetti da IBD. Il logo istituzionale Takeda sarà inserito sui materiali informativi del servizio, nelle forme, colori e dimensioni indicate.
- 1.3** Fatto salvo quanto diversamente espressamente convenuto per iscritto tra le Parti, il Contributo di Sponsorizzazione costituirà una quota parte dovuta da Takeda ai sensi del presente Accordo, in relazione all'Attività Sponsorizzata.

Articolo 2: Obblighi dell'Organizzatore

- 2.1 Uso del Contributo di Sponsorizzazione.** L'Organizzatore userà il Servizio di cui al punto 1.1 esclusivamente per l'Attività Sponsorizzata. Fatto salvo quanto precede, in nessun caso l'Organizzatore userà il servizio oggetto della sponsorizzazione per la fornitura di programmi di ospitalità, intrattenimento e/o tempo libero e/o la sussistenza di operatori sanitari, personale amministrativo e/o dei soci e del personale dell'Organizzatore, qualsivoglia amico dei precedenti soggetti o qualunque altro individuo, salvo laddove consentito e nella misura consentita dalle leggi, regolamenti, codici e linee guida applicabili ivi inclusi, senza limitazione, il D. Lgs. 219/2006, i Codici EFPIA [*European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations*] e Deontologico di Farindustria, che l'Organizzatore dichiara di conoscere (le: "**Leggi Applicabili**").
- 2.2 Gestione dell'Attività Sponsorizzata.** L'Organizzatore effettuerà l'Attività Sponsorizzata in maniera professionale, usando tutta la dovuta competenza, cura e diligenza e in conformità con le Leggi Applicabili.
- 2.3 Reportistica.** Su richiesta di Takeda o nelle scadenze concordate tra le Parti, l'Organizzatore fornirà a Takeda, per il tramite del fornitore, una breve relazione sullo status dell'Attività Sponsorizzata. La suddetta relazione potrà essere inviata a Takeda via email o in altra modalità che Takeda avrà cura di comunicare.

Articolo 3: Dichiarazioni e Garanzie

L'Organizzatore dichiara e garantisce a Takeda che:

- 3.1 il Contributo di Sponsorizzazione sarà utilizzato in piena conformità con le Leggi Applicabili;
- 3.2 le condizioni del presente Accordo non sono in conflitto, né violano, le condizioni di qualsivoglia procedura dell'Organizzatore o qualunque altro obbligo contrattuale o giuridico che l'Organizzatore possa avere;
- 3.3 la verifica che il materiale divulgativo del Servizio messo a disposizione dal Fornitore, presenti, oltre al logo dell'Organizzatore, anche quello dello Sponsor nelle forme, colori e dimensioni indicate da Takeda.
- 3.4 tutte le attività dell'Organizzatore per le quali l'Organizzatore utilizzerà il Contributo di Sponsorizzazione hanno natura assistenziale.

Articolo 4: Trasparenza

- 4.1 **Nessun Incentivo o Influenza.** Le Parti danno atto e convengono che il presente Accordo viene concluso indipendentemente da qualunque operazione e decisione commerciale in relazione alla fornitura o acquisto di beni o servizi da Takeda e che il Contributo non dovrà in alcun modo: (i) costituire alcun incentivo a, o compenso per, raccomandare o prendere decisioni favorevoli relativamente a qualsivoglia prodotto o servizio di Takeda o delle sue consociate; o (ii) avere alcuna influenza sul contenuto di qualsivoglia materiale autorizzato da o per conto dell'Organizzatore. L'Organizzatore garantisce che il Servizio di Contact Center sarà svolto per le attività indicate nel presente atto, per le quali lo Sponsor erogherà il contributo al Fornitore.
- 4.2 **Altri Sponsor.** Takeda non ha, e l'Organizzatore dà atto e conferma che Takeda non ha, in alcun modo richiesto o imposto di essere uno degli sponsor dell'Organizzazione o di uno qualunque dei suoi programmi o attività, ivi inclusa l'Attività Sponsorizzata.
- 4.3 **Rapporto delle Parti.** Le Parti danno atto e convengono che con il presente Accordo non viene creato alcun rapporto di *joint venture*, associazione, *partnership* o agenzia. Ciascuna Parte sarà definitivamente considerata indipendente dall'altra e nessuna Parte avrà alcun diritto o facoltà di vincolare l'altra parte contraente del presente Accordo.

Articolo 5: Obblighi Anti-Corruzione

L'Organizzatore e lo Sponsor svolgeranno tutte le attività relativamente alla Sponsorizzazione del Servizio in conformità con le Leggi Applicabili e non si offriranno di effettuare, e non effettueranno, prometteranno, autorizzeranno o accetteranno alcun pagamento o donazione di oggetti di valore, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tangenti, direttamente o indirettamente, a qualsivoglia pubblico ufficiale, autorità di regolamentazione o chiunque altro al fine di influenzare, indurre o ricompensare qualsivoglia atto, omissione o decisione al fine di garantire un indebito vantaggio o di ottenere o conservare affari. Al riguardo, l'Organizzatore si conformerà, oltre che alle norme di legge vigenti, anche al Codice Etico e di Condotta dello Sponsor e al Codice di Condotta Globale consultabili entrambi sul sito www.takeda.it (collettivamente i:

“Codici”) di cui l’Organizzatore dichiara e garantisce di aver preso visione. L’Organizzatore comunicherà a Takeda qualunque violazione dei propri impegni di cui al presente Articolo 5 immediatamente nel momento in cui ne viene a conoscenza.

Articolo 6: Responsabilità e Manleva

- 6.1 Responsabilità.** L’Organizzatore sarà responsabile esclusivamente per tutte le attività relative all’Attività Sponsorizzata e all’utilizzo del Contributo di Sponsorizzazione. Lo Sponsor dichiara inoltre che non avrà alcun accesso ai dati dei pazienti trattati e raccolti nell’ambito del Servizio. L’Organizzatore è l’esclusivo titolare del trattamento dei dati che saranno oggetto del servizio di Contact Center in conformità con la normativa privacy vigente.
- 6.2 Manleva.** L’Organizzatore terrà integralmente indenne e manleverà Takeda da e contro eventuali danni, costi e/o spese sostenute o contratte da Takeda insorgenti come conseguenza di:
- 6.2.1 qualunque atto o omissione colposa o dolosa da parte dell’Organizzatore nell’esecuzione dell’Attività Sponsorizzata;

Articolo 7: Durata, Risoluzione e Recesso

- 7.1 Durata.** Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della delibera dell’AOU Federico II di cui l’Organizzatore si impegna a fornire copia a Takeda e, rimarrà in vigore per 12 (dodici) mesi, fatto salvo quanto stabilito nei successivi commi. Le Parti si danno reciprocamente atto che, ove il presente contratto venisse sottoscritto in data successiva rispetto alla data di efficacia, le prestazioni eseguite *medio tempore* dovranno considerarsi ratificate e regolamentate dalle disposizioni del presente contratto.
- 7.2 Recesso.** Takeda potrà recedere dal presente Accordo in qualunque momento e per qualsiasi motivo previo preavviso scritto di 60 (sessanta) giorni.
- 7.3 Risoluzione per Violazione.** Ciascuna Parte potrà risolvere il presente Accordo in qualunque momento per una violazione sostanziale dell’Accordo a carico dell’altra Parte, dando una comunicazione scritta di risoluzione immediata all’altra Parte.

Articolo 8: Miscellanea

- 8.1 Segni distintivi.** Nessuna Parte utilizzerà il nome, i loghi o i marchi dell’altra Parte e/o i suoi prodotti o servizi, né farà alcun annuncio, commento su o farà alcuna pubblicità o altrimenti divulgherà qualsivoglia informazione relativa al presente Accordo a qualsivoglia terzo, tranne che: (i) nella misura richiesta dalle Leggi Applicabili; (ii) con il preventivo consenso scritto dell’altra Parte; e/o (iii) secondo quanto diversamente previsto nel presente Accordo.
- 8.2 Emendamenti e Modifiche.** Qualunque emendamento o modifica di una qualunque delle disposizioni del presente Accordo sarà efficace solo qualora effettuata per iscritto e firmata dai rappresentanti debitamente autorizzati di entrambe le Parti. Ciò si applicherà altresì alla rinuncia alla presente disposizione.
- 8.3 Rinuncia.** Il mancato o ritardato esercizio da parte dell’una o dell’altra Parte di qualsivoglia diritto o rimedio di cui al presente Accordo non sarà considerato una

rinuncia a quel diritto o rimedio, o non le impedirà l'esercizio di quello o di qualunque altro diritto o rimedio in quell'occasione o in qualunque altra occasione. Nessun esercizio singolo o parziale di qualunque diritto o rimedio precluderà o limiterà l'ulteriore esercizio di quello o di qualunque altro diritto o rimedio.

8.4 L'Intero Accordo. Il presente Accordo, incluse le Premesse e gli allegati, costituisce l'accordo e le intese fra le Parti nella loro interezza con riguardo a tutte le questioni di cui al presente Accordo e sostituisce tutti i precedenti accordi e le precedenti intese, orali e scritte, fra le Parti con riguardo all'oggetto dello stesso e alle operazioni contemplate dallo stesso. Le Parti danno atto che nella stipula del presente Accordo esse non fanno affidamento su alcuna affermazione, dichiarazione (escludendo qualunque falsa dichiarazione fraudolenta), garanzia, attività di negoziazione, consuetudine o intesa, fatta eccezione per quelle espressamente riportate nel presente Accordo.

8.5 Privacy. L'Organizzatore dichiara di essere informato che i Suoi dati verranno pubblicati sul website di Takeda in conformità con le disposizioni di cui all'art. 5.6 del Codice Deontologico di Farmindustria che dichiara di conoscere. I Dati dell'Organizzatore verranno pubblicati sul website aziendale www.takeda.it con le modalità previste dalla Deliberazione dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali n.88 del 2 marzo 2011, in tema di non reperibilità dei dati mediante motori di ricerca esterni e l'adozione di misure idonee ad ostacolare operazioni di duplicazione massiva. I Dati resteranno visibili sul website sopracitato per un periodo di tre anni e verranno conservati e archiviati per un periodo di cinque anni.

8.6 D.Lgs.231/2001. L'Organizzatore viene contestualmente informato del fatto che Takeda segue ed applica il proprio Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 ed i principi contenuti nei propri Codici. Takeda non avalla in alcun modo comportamenti od azioni da parte di propri fornitori o clienti che siano contrari ai principi contenuti nei propri Codici e, conseguentemente, si riserva il diritto di effettuare dei controlli sotto questo profilo in merito alle attività svolta e come espletate in adempimento al presente contratto. Qualsiasi accertata condotta, imputabile all'Organizzatore e contraria a quei principi costituirà causa di immediata risoluzione del presente contratto da parte di Takeda, fatte salve ulteriori pretese.

8.7 Legge Applicabile e Giurisdizione competente. Il presente Accordo sarà disciplinato e interpretato in conformità con le leggi italiane. Il foro competente in via esclusiva sarà Napoli.

Roma, _____

Napoli, _____

Takeda Italia S.p.A.	Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II
Dott. Gioacchino D'Alò Procuratore Speciale _____	Dott. Vincenzo Viggiani Direttore Generale _____

L'Organizzatore dichiara di aver preso visione e di conoscere il contenuto delle seguenti clausole che espressamente approva e sottoscrive anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, 2 comma, Codice Civile: articolo 1 (Sponsorizzazione); articolo 2 (Obblighi dell'Organizzatore); articolo 3 (Dichiarazioni e garanzie); articolo 4 (Trasparenza); articolo 5 (Obblighi anti-corruzione); articolo 6 (Responsabilità e manleva); articolo 7.2 (Recesso); articolo 8.5 (privacy); articolo 8.6 (D.Lgs.231/2001; articolo 8.7 (Legge applicabile e giurisdizione competente).

Napoli, _____

Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II
Dott. Vincenzo Viggiani Direttore Generale _____